

Ambiente marino e Aree marine protette

**La pesca subacquea in area marina protetta.
Gli orientamenti della Corte di Cassazione sul regime sanzionatorio
di cui alla Legge 394/91**

A cura del dott. Cristian Rovito

In una recente pronuncia della **III[^] Sezione Penale della Corte di Cassazione del 12 febbraio 2018 n. 6726**, gli ermellini hanno affrontato le questioni attinenti alle violazioni poste in essere all'interno delle aree marine protette di cui alla Legge 349/91 e ss. mm. e ii. che meritano in questo lavoro di essere approfondite ed analizzate per i risvolti che potrebbero avere sul piano tecnico – operativo.

Come noto, l'art. 2 della legge quadro sulle aree protette, ai commi 2 e 3 stabilisce che:

«Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati»; e che: «Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979».

Tale ultima disposizione, già a partire dal 1982, ha fornito una definizione di riserve naturali marine: *«le **riserve naturali marine** sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono».*

Dal mero confronto letterale delle definizioni individuate dal legislatore, che non potrebbe tuttavia prescindere da quello sistematico, elaborate peraltro in un contesto sociale, politico ed economico sicuramente diverso, non sono percepibili rilevanti differenze, potendosi sostanzialmente sostenere che la *ratio legis* tra una legge e l'altra sia rimasta pressoché dello stesso tenore giuspolitico. Né è trascurabile quell'indiscutibile lungimiranza e visione strategica che animò in quegli anni il legislatore. Al punto da poter ancora oggi sostenere con lucida analisi, con riguardo non solo all'ambito prettamente giuridico, quanto quelle

prospettive futuristiche di tutela ambientale continuino a conservare la loro assoluta importanza ed attualità.

La pronuncia in esame affronta la validità applicativa del regime sanzionatorio insito nell'art. 30, comma 1, della Legge 349/91, che sanziona penalmente colui che esercita le attività vietate di cui al comma 3 dell'art. 19 della medesima legge, ovvero «*quelle attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area*».

Appare utile ricordare che sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

Tali fattispecie illecite sono punite con **l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro 103 ad euro 12.911. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.**

Emerge subito che tale regime sanzionatorio, di derivazione contravvenzionale, è connesso alla possibilità per il trasgressore di essere ammesso, previa presenza di alcuni requisiti di legge oltrechè di particolari condizioni di rito, di volta in volta valutate dal Giudice, all'istituto dell'oblazione ai sensi dell'art. 162**bis** del C.P.. (concedibile a discrezione dello stesso Giudice!) Nella norma punitiva in esame potrebbe applicarsi solo discrezionalmente perché è lo stesso art. 162**bis** a prevederne l'applicazione allorquando stabilisce che:

*«Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce **la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda**, il contravventore **può essere ammesso a pagare**, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, **una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda** stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la **somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda**».*

La norma *de qua* inerisce un'autonoma causa di estinzione del reato contravvenzionale, consistente come si è visto nel pagamento volontario di una somma di denaro. Si è evidenziato il carattere discrezionale di tale istituto per differenziarlo dall'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., in quanto si applica qualora sia prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda.

L'**oblazione discrezionale** estingue la contravvenzione a condizione che ricorrano determinati presupposti e sempre che il giudice la conceda. In questo caso, a differenza

dell'oblazione ordinaria, tale causa di estinzione del reato non opera di diritto. E' quindi necessario che non solo il reato commesso sia sempre una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, ma anche che il contravventore presenti la richiesta di oblazione prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna e che al momento della richiesta, il contravventore depositi una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. Inoltre, deve tenersi conto del fatto che in presenza di una recidiva reiterata (più reati commessi in precedenza!) l'oblazione non può essere applicata; od ancora qualora via sia ritenuta l'abitudine nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato oppure il giudice ritiene il fatto commesso grave; o se infine permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Al pari dell'**oblazione ordinaria**, quella **discrezionale** si basa sulla convenienza di definire con sollecitudine i procedimenti per reati di minima importanza, evitando così il dispendio di energie processuali e garantendo la pronta disponibilità delle somme riscosse prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna.

Diverso è invece il carattere obbligatorio dell'oblazione di cui all'art. 162 c.p., applicabile a quelle contravvenzioni punite con la sola ammenda. In effetti essa si caratterizza per costituire un diritto soggettivo dell'imputato, di conseguenza al giudice spetta solo il potere di verificare l'esistenza delle condizioni che ne legittimino l'ammissione e, qualora sussistano, è obbligato a consentirla.

Ciò che appare utile evidenziare con la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. III n. 6726 del 12 febbraio 2018 – attiene preliminarmente alla necessità, non pienamente soddisfatta dalla **Guardia Costiera accertante**, di cristallizzare l'esatta condotta posta in essere dai trasgressori. In effetti, gli ermellini, accogliendo in parte le doglianze dei ricorrenti, evidenziano che *«l'impugnata sentenza lascerebbe solo comprendere (rectius: immaginare) che i due imputati fossero stati sorpresi nei pressi del natante di altro imputato, probabilmente in acqua»*, non essendo stato dato *«nulla a sapere per ciò in ordine a quanto gli stessi stessero lì compiendo, ovvero se stessero pescando o meno, e con quali strumenti, ed in che termini avessero eventualmente concorso alla detenzione del fucile subacqueo e di kg 7 (sette) di saraghi, rinvenuti a bordo dell'imbarcazione»*.

Tali ragioni che, per chi scrive, appaiono sussumibili in quei vincoli accertativi in capo alla polizia giudiziaria operante, che attengono ai compiti di cui all'art. 55 c.p.p., sono alla base del rinvio dei giudici di p.zza Cavour alla Corte territoriale competente per un nuovo giudizio di merito.

Di particolare interesse si presenta poi lo studio della principale doglianza mossa da uno degli imputati, che a propria difesa adduce la violazione del principio di legalità posto a fondamento del sistema penale italiano. In base a tale assunto infatti egli ritiene di essere stato condannato per una condotta non sanzionata dalla norma quadro sulle aree protette; e per il semplice

fatto che proprio tale condotta, peraltro nella forma consumata, non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dalla norma *supra* riproposta nella sua interezza.

La Suprema Corte rileva che l'elencazione di cui alla lett. a) del comma 3 del richiamato art. 19, sopra riportata per completezza di trattazione, «*non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggersi atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un'esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità, anche solo potenziale, degli stessi ad arrecare nocimento al bene giuridico protetto*».

La linea interpretativa ed applicativa delle norme in questione segue specificatamente una sorta di "anticipazione" del regime protettivo di un bene, quale quello ambientale *lato sensu*, attraverso un'ottica penalistica general – preventiva che «*arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, quindi, vietate a prescindere dal verificarsi di questo*».

In termini più strettamente penalistici, inscindibili da elaborazioni e riflessioni funzionalmente dottrinali ed ermeneutiche, ci si potrebbe spingere a sostenere il dischiudersi di tutti quegli elementi idonei a costruire la forma del "tentativo" di cui all'art. 56 c.p. (...*atti idonei diretti in modo non equivoco a...*), ma tale operazione non può trovare fondamento nel caso in esame trattandosi di ipotesi contravvenzionale.

Le connesse disposizioni vietative di cui alle successive lettere del comma 3 (lett. c, d, ed e) dell'art. 19 rafforzerebbero, ad avviso della Cassazione, la *ratio legis* insita nella norma stessa, il cui obiettivo, pur attraverso un'operazione interpretativa estensiva, **è e rimane quello di evitare nelle aree marine protette quelle attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area**. Sempre secondo il giudice di legittimità, tale assunto "lumeggerebbe" con assoluta chiarezza proprio la *supra* individuata anticipazione della soglia penale, disposta altresì dal legislatore per garantire il patrimonio ambientale *de quo*, non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto florofaunistico, quali cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico, ma anche da condotte che, per mezzo di «*un giudizio potenziale ed un accertamento presuntivo*» possono comprometterlo, risultando comunque a ciò preliminarmente necessarie, strumentali od anche funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo.

Un utile indicazione che si ritiene di poter cogliere ai fini dell'attività di accertamento e repressione da parte degli organi di P.G. impegnati in tali tipologie di attività, quali, su tutte, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – riguarda la necessità di procedere ad una opportuna "cristallizzazione" delle fonti di prova. Ciò solo favorirebbe una dettagliata, puntuale e millimetrica descrizione delle attività accertative compiute. Come tali idonee a favorire la costruzione di un impianto probatorio che troverà adeguato spazio nella redazione di una *notitia criminis*, per certi versi "blindata" sul piano oggettivo, ma soprattutto sul piano soggettivo, dovendosi sempre tenere in debita considerazione che il reato è composto dai due

elementi, oggettivo e soggettivo; e che come tali, devono essere sempre “giuridicamente costruiti” dall’organo accertatore nel pieno rispetto dei principi del rito processualistico.

Mentre per i primi due imputati la Corte di Cassazione ha rinviato la questione al giudice di merito per un nuovo giudizio, annullando la precedente sentenza emessa dal giudice d’appello; per i restanti ha dichiarato la nullità della medesima sentenza in ordine all’applicabilità dell’art. 131**bis** C.P.¹ rinviando anche in questo caso la decisione della questione al Giudice territoriale (Tribunale di Trapani).

Cristian Rovito

Publicato il 27 marzo 2018

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione Penale in commento

¹ Articolo 131 bis Codice penale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.



mandamento

06726-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Aldo Aceto
Andrea Gentili
Emanuela Gai
Enrico Mengoni - Relatore -

ACM
Sent. n. sez. 3062
UP - 22/11/2017
R.G.N. 28518/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

[REDACTED] nato a Trapani il 9/3/1963
[REDACTED], nato a Vercelli il 24/9/1975
[REDACTED] lo, nato a Carini (Pa) il 15/6/1983
[REDACTED] nato a Palermo il 14/12/1971

avverso la sentenza del 16/11/2016 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale **Ciro Angelillis**, che ha concluso chiedendo il rigetto dei
ricorsi di [REDACTED] ed annullamento con rinvio - limitatamente all'art.
131-bis cod. pen. - per [REDACTED]
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, **Avv. Antonino Sugamele**,
Salvatore Modica e **Felice Cardillo**, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento
dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/11/2016, il Tribunale di Trapani dichiarava Giuseppe [REDACTED] colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 19, comma 3, lett. a), 30, l. 6 dicembre 1991, n. 394 e, per l'effetto, condannava [REDACTED] alla pena di mille euro di ammenda ciascuno e [REDACTED] a quella di 700,00 euro di ammenda ciascuno; agli stessi – con rubrica autonoma e non concorsuale – era ascritto di aver illecitamente effettuato attività di pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta "Isole Egadi".

2. Propongono ricorso per cassazione i quattro imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

[REDACTED] (gravame congiunto):

- vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 544, 546 cod. proc. pen., erronea applicazione delle norme contestate; carenza di motivazione quanto all'art. 131-*bis* cod. pen.. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti senza individuare quale condotta gli stessi avessero tenuto; il loro nominativo, infatti, non sarebbe stato accostato ad alcun comportamento specifico, né alcun concorso sarebbe risultato ravvisabile in eventuali illeciti da altri tenuti. In tale contesto, e non conoscendosi cosa i ricorrenti stessero facendo al momento dell'intervento della Guardia costiera, la sentenza avrebbe dunque dovuto giustificare la condanna con ben altro sostegno argomentativo, sì da imporsene l'annullamento. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la relativa richiesta sarebbe stata del tutto trascurata dal Tribunale che, al riguardo, non avrebbe speso alcuna motivazione; con richiesta a questa Corte, quindi, in caso di riconosciuta responsabilità, di applicare direttamente l'istituto in oggetto;

[REDACTED]

- violazione dell'art. 19, comma 3, lett. a) contestato, in relazione all'art. 1 cod. pen.. In spregio al principio di legalità a fondamento del nostro sistema penale, il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta non sanzionata dalla norma in oggetto; l'illecito contestato al [REDACTED] peraltro nella forma consumata, non rientrerebbe infatti in nessuna delle ipotesi ivi tassativamente indicate, sì da doversi censurare l'interpretazione estensiva offerta dal Giudice della norma in esame;

- mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Nessuna risposta sarebbe stata offerta dal Tribunale con riguardo all'istituto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., per quanto espressamente invocato in udienza. Analoga censura, poi, è mossa quanto alle circostanze attenuanti generiche, che



sarebbero state negate al ricorrente – sì come a [REDACTED] ma diversamente da [REDACTED] senza alcuna ragione apparente;

- inosservanza degli artt. 131-*bis* cod pen., 125, comma 3, cod. proc. pen.; la relativa istanza sarebbe stata del tutto disattesa dal Tribunale, in difetto di ogni motivazione;

- inosservanza di norme processuali e sostanziali quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo alla luce dei profili oggettivi e soggettivi della vicenda, in uno con il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi risultano fondati nei termini che seguono.

Con riguardo, innanzitutto, ai gravami proposti da [REDACTED] gli stessi meritano accoglimento. La sentenza impugnata, infatti, lascia solo comprendere (*rectius*: immaginare) che i due imputati fossero stati sorpresi nei pressi del natante di proprietà dello [REDACTED] probabilmente in acqua; nulla è dato sapere, tuttavia, in ordine a quanto gli stessi stessero lì compiendo, ovvero se stessero pescando o meno, e con quali strumenti, ed in che termini avessero eventualmente concorso alla detenzione – in capo al citato [REDACTED] – del fucile subacqueo e dei 7 chili di saraghi, rinvenuti a bordo della medesima imbarcazione.

Con riguardo a tali ricorrenti, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio.

5. Solo parzialmente fondati, per contro, risultano poi i gravami proposti da [REDACTED]

Con riguardo al primo, si osserva innanzitutto che risponde al vero l'argomento difensivo secondo cui l'imputazione mossa concerne l'art. 19, comma 3, lett. a), l. n. 394 del 1991, a mente della quale nelle aree marine protette sono vietati "la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici"; del pari, risponde al vero che nell'imbarcazione del ricorrente non era stato rinvenuto pesce, al momento dell'accertamento, sì da non potersi individuare alcuna attività di "cattura" nei termini richiamati. Rileva questa Corte, tuttavia, che la lettera a) del comma 3 in esame, al pari di quelle seguenti, non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggere atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un'esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità – anche solo potenziale – degli stessi ad arrecare nocimento al

bene giuridico protetto. Con riguardo al quale, dunque, ed anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dallo stesso, è stata predisposta una tutela anticipata, che arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi di questo. Solo in questi termini, infatti, può leggersi la prescrizione di cui alla lett. c) del comma in oggetto, che non consente – nelle aree protette marine – lo svolgimento di attività pubblicitarie *tout court*; al pari, poi, di quella *sub* lett. e), che vieta nelle stesse aree la navigazione a motore, comunque ed in ogni caso, senza neppure accennare all'accertamento di un danno al patrimonio floro-faunistico tutelato, ritenuto non necessario proprio in ragione della citata anticipazione della soglia penale. Non meno rilevante, in tale contesto, risulta poi la lett. d), che vieta l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; ed invero, ed al di là della circostanza che il Triolo era stato rinvenuto in acqua "ancora imbracciante un fucile da caccia subacqueo", emerge evidente che la previsione in esame – lungi dalla proposta lettura "atomistica" – deve esser valutata nel complesso dell'intera disposizione, come parte di un tutto omogeneo e partecipe della medesima *ratio*, sol così potendosi giustificare, ad esempio, la ripetizione del riferimento alla cattura, già contenuto nella lett. a) del medesimo comma.

6. E che si tratti di un'elencazione solo esemplificativa, come peraltro già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 3687 dell'11/12/2013, Visintin, Rv. 258493; Sez. 3, n. 23054 del 23/4/2013, Mancini, Rv. 256171), risulta infine – ma con priorità argomentativa – dall'*incipit* dell'art. 19, comma 3, in esame, che individua il fondamento della previsione tutta e ne regge l'intero, successivo sviluppo; *incipit* a mente del quale "nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area", con successiva indicazione delle varie condotte che "in particolare sono vietate". Orbene, la previsione appena indicata lumeggia, con assoluta chiarezza, proprio quell'anticipazione della soglia penale già sopra richiamata, che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale *de quo* non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico), come tali valutati in atto, ma anche da condotte che – con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo – possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo.

Esattamente quanto riscontrato a carico del ██████████, sorpreso – si ribadisce – in acqua e con fucile da caccia.

7. Del pari, il ricorso di questi – come quello dello [redacted] sul punto – deve esser poi rigettato quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero mai richieste dagli imputati, come da lettura del verbale a data 16/11/2016. Deve qui ribadirsi, quindi, il costante indirizzo a mente del quale il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (per tutte, Sez. 3, n. 11539 dell'8/1/2014, Mammola, Rv. 258696).

8. Gli stessi ricorsi [redacted] per contro, meritano accoglimento quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; malgrado l'espressa richiesta dagli stessi formulata (come da verbale citato ed intestazione della stessa pronuncia in esame), infatti, nessun argomento è stato impiegato in sentenza, sì da risultare la domanda del tutto pretermessa e fondata la relativa doglianza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [redacted] Fabio per nuovo giudizio e limitatamente a [redacted] in ordine alla applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale e rinvia al Tribunale di Trapani.

Rigetta nel resto i ricorsi di [redacted]
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente
Vito Di Nicola

